

Codice A1813C

D.D. 1 marzo 2024, n. 445

R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n° 10/R del 16/12/2022 e s.m.i.. Autorizzazione Idraulica A.I. 6222/2024 e Concessione demaniale in sanatoria per scarichi sfioratori fognature comunali esistenti in Comune di Giaveno (TO). Pratiche: TOSC6719 - Sfiatore n. 39 Rio Botetto; TOSC6720 - Sfiatore n. 41 Rio Botetto; TOSC6721 - Sfiatore n. 42 Rio Tortorello; TOSC6722 - Sfiatore n. 43 Rio Botetto. .



ATTO DD 445/A1813C/2024

DEL 01/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n° 10/R del 16/12/2022 e s.m.i.. Autorizzazione Idraulica A.I. 6222/2024 e Concessione demaniale in sanatoria per scarichi sfioratori fognature comunali esistenti in Comune di Giaveno (TO). Pratiche: TOSC6719 - Sfiatore n. 39 Rio Botetto; TOSC6720 - Sfiatore n. 41 Rio Botetto; TOSC6721 - Sfiatore n. 42 Rio Tortorello; TOSC6722 - Sfiatore n. 43 Rio Botetto. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838). Deposito cauzionale, Accertamento di € 3.040,00 (Cap. 64730/2024) e Impegno di € 3.040,00 (Cap. 442030/2024).

In data 06.12.2023 con prot. n. 104141 (identificata a protocollo regionale con il n. 52786 del 07.12.2023) la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - C.F./Partita IVA 07937540016 - con sede in Torino C.so XI Febbraio n. 14, ha presentato domanda di autorizzazione e concessione demaniale per il mantenimento di quattro scarichi sfioratori della fognatura comunale nei Rii Botetto e Tortorello nel Comune di Giaveno (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Alberto Vaudagna costituiti, per ciascun sfioratore, con particolare riferimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione Tecnica, Planimetrie di inquadramento generale e catastale, Documentazione fotografica dello sfioratore e del punto di restituzione nel corso d'acqua, nonché della Pianta e Sezione dell'opera di sfioro.

In dettaglio le opere per le quali sono chieste autorizzazione e concessione sono le seguenti:

- scarico dello sfioratore n. 39 Via Monsignor Carlo Re recapitante le acque in sinistra idrografica del Rio Botetto, tramite tubazione di 400mm di diametro in calcestruzzo; lo scaricatore è inserito nella sponda rivestita di ciottoli e massi cementati;

- scarico dello sfioratore n. 41 Via Pertini recapitante le acque in sinistra idrografica del Rio Botetto tramite tubazione di 315mm di diametro in PVC dotata di valvola Clapet; lo scaricatore è inserito nel muro di sponda in calcestruzzo a protezione della sponda sinistra, immediatamente a monte del tratto intubato del Rio;
- scarico dello sfioratore n. 42 Via Ferro angolo Via San Sebastiano recapitante le acque in sinistra idrografica del Rio Tortorello tramite tubazione di 400mm di diametro in PVC; lo scaricatore è inserito nel muro in calcestruzzo realizzato lungo la sponda sinistra, al di sopra di una scogliera di fondazione in massi intasati;
- scarico dello sfioratore n. 43 Via XXIV Maggio recapitante le acque in sinistra idrografica del Rio Botetto tramite tubazione da 315mm in PVC ubicato in corrispondenza di un tratto intubato del Rio a monte dell'attraversamento della via; lo scaricatore è inserito nel muro di sponda in calcestruzzo a protezione della sponda sinistra;

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 55415 del 22.12.2023 e contestualmente richiesto l'invio dell'attestato delle spese istruttorie ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 16.12.2022, secondo quanto previsto dalla Tabella "Canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche".

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 6356 del 22.01.2024 ricevuta il 22.01.2024 con nota prot. 3309.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, e a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore in data 15.02.2024, gli interventi sopra descritti sono ritenuti ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i canoni demaniali dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2024, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del L.R. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 380,00 (Euro trecentottanta/00) per pratica, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., (Codice Soggetto 68838) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte tramite modalità PagoPA.

Verificato che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., (Codice Soggetto 68838) deve corrispondere l'importo totale di Euro 4.560,00 (Euro quattromilacinquecentosessanta/00) di cui:

- Euro 3.040,00 (Euro 760,00 x4 pratiche) dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 1.520,00 dovuti a titolo di canone demaniale (canone euro 380,00 x4 pratiche) dell'anno in corso;

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 3.040,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024, dovuti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., (Codice Soggetto 68838) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., (Codice Soggetto 68838) la somma di Euro 3.040,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

L'importo di Euro 1.520,00 dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024 (Codice n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 4.560,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838), a titolo di deposito cauzionale e del canone demaniale dell'anno in corso riferite alle pratiche n. TOSC6719 – TOSC6720 – TOSC6721 - TOSC6722, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 3178/A1800/2023, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838), verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001. n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Vista la L.R. n. 6 del 24.04.2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- Vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27.04.2023;
- Vista la L.R. n. 14 del 31.07.2023 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";
- Vista la D.G.R. n. 17-7391 del 03.08.2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- Vista la L.R. n. 35 del 19.12.2023 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie";
- Vista la D.G.R. n. 12-8082 del 15.01.2024 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2024, in attuazione della L.R. 19/12/2023 n. 35";
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. al mantenimento delle opere nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli allegati tecnici citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
 3. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 6. il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.
- di concedere alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., l'occupazione di area demaniale per il mantenimento di n. 4 scarichi sfioratori di fognature comunali mediante tubazione rispettivamente di diametro 400mm (Sfioratore n. 39) nel Rio Botetto, 315mm (Sfioratore n. 41 e 43) nel Rio Botetto e 400mm (Sfioratore n. 42) nel Rio Tortoretto in Comune di Giaveno (TO), come individuati negli elaborati tecnici trasmessi;
- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:
 - a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del deposito cauzionale e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - c. la durata della concessione in anni 30 fino al 31.12.2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente determina;
 - d. che il canone annuo, fissato in Euro 380,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

- di accertare l'importo di Euro 3.040,00 dovuto dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A — elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 3.040,00 a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838) sul capitolo 442030 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 1.520,00 dovuta dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (Codice Soggetto 68838), a titolo di canone demaniale per l'anno in corso per le pratiche n. TOSC6719 – TOSC6720 – TOSC6721 - TOSC6722 - sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024, cod. n. 128705;

- di dare atto che l'importo di Euro 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria, è stato versato in data 22.01.2024.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
Geol. Ermes FUSETTI
Geol. Barbara CORAGLIA
Carla GAGLIARDI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_smat__TOSC6719.pdf
2. Schema_disciplinare_smat__TOSC6720.pdf
3. Schema_disciplinare_smat__TOSC6721.pdf
4. Schema_disciplinare_smat__TOSC6722.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.6719 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 39 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO) ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 39 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina

idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la

facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 380,00 (trecentottanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 760,00 (settecentosessanta/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società MetropolitanaAcque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.6720 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 41 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 41 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina

idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la

facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 380,00 (trecentottanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 760,00 (settecentosessanta/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società MetropolitanaAcque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.6721 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 42 sul Rio Tortorello in Comune di Giaveno (TO). ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 42 sul Rio Tortorello in Comune di Giaveno (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 380,00 (trecentottanta/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 760,00 (settecentosessanta/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società MetropolitanaAcque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.6722 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 43 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico sfioratore n. 43 sul Rio Botetto in Comune di Giaveno (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina

idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la

facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 380,00 (trecentottanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 760,00 (settecentosessanta/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società MetropolitanaAcque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 445/A1813C/2024 DEL 01/03/2024**

Accertamento N.: 2024/777

Descrizione: DEPOSITO CAUZIONALE DOVUTO DALLA SOCIETÀ SMAT S.P.A. - PRATICHE: TOSC6719 - SFIORATORE N. 39 RIO BOTETTO; TOSC6720 - SFIORATORE N. 41 RIO BOTETTO; TOSC6721 - SFIORATORE N. 42 RIO TORTORELLO; TOSC6722 - SFIORATORE N. 43 RIO BOTETTO IN COMUNE DI GIAVENO. ACCERTAMENTO DI € 3.040,00 (CAP. 64730/2024) E IMPEGNO DI € 3.040,00 (CAP. 442030/2024).

Importo (€): 3.040,00

Cap.: 64730 / 2024 - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Soggetto: Cod. 68838

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Impegno N.: 2024/7248

Descrizione: DEPOSITO CAUZIONALE DOVUTO DALLA SOCIETÀ SMAT S.P.A. - PRATICHE: TOSC6719 - SFIORATORE N. 39 RIO BOTETTO; TOSC6720 - SFIORATORE N. 41 RIO BOTETTO; TOSC6721 - SFIORATORE N. 42 RIO TORTORELLO; TOSC6722 - SFIORATORE N. 43 RIO BOTETTO IN COMUNE DI GIAVENO. ACCERTAMENTO DI € 3.040,00 (CAP. 64730/2024) E IMPEGNO DI € 3.040,00 (CAP. 442030/2024).

Importo (€): 3.040,00

Cap.: 442030 / 2024 - RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 68838

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro